



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.C.M. n. 121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n.196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 11 relativo alla Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014, foglio 4897, con il quale, in esito all'entrata in vigore del predetto D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, al dott. Raffaele Michele TANGORRA è stato conferito l'incarico di Direttore generale per la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, pubblicato sulla GUE del 12.03.2014 che istituisce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (FEAD) e definisce gli obiettivi del Fondo, l'ambito di intervento del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione per ciascuno Stato membro, e fissa le norme necessarie a garantire l'efficacia e l'efficienza del Fondo;

VISTO il Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base - *Programma Operativo FEAD 2014 -2020*, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) 9679 dell'11 dicembre 2014, nel quale sono definiti gli obiettivi e le misure per l'impiego delle risorse FEAD per il periodo 2014-2020;

CONSIDERATO che il Programma Operativo POI FEAD a titolarità della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali ha individuato l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) quale Organismo intermedio (OI) per l'attuazione della distribuzione alimentare prevista dalla Misura 1 "Povertà alimentare";

VISTA la convenzione sottoscritta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) in data 29 luglio 2014;

CONSIDERATO che all'art. 8 della suddetta convenzione, nelle more dell'approvazione del Programma e della definizione dei criteri operativi di identificazione e accreditamento delle Organizzazioni partner da parte dell'AdG, è previsto che Agea può avvalersi, in via transitoria, del sistema di accreditamento utilizzato nell'ambito del precedente Programma PEAD;

CONSIDERATO che in forza del suddetto disposto l'implementazione sul territorio della Misura 1 è avvenuta finora attraverso i criteri contenuti nell'apposita circolare "Istruzioni operative n. 22" emessa da Agea in data 28 agosto 2014;

RAVVISATA la necessità di ridefinire tali criteri alla luce delle esigenze emerse nella fase attuativa e in coerenza con quanto previsto nel Programma Operativo in merito sia all'identificazione delle persone in condizioni di indigenza (Paragrafo 3. *Attuazione*, punto 3.1 *Identificazione degli indigenti*), che alla selezione delle Organizzazioni partner (Paragrafo 3. *Attuazione*, punto 3.3 *Selezione delle Organizzazioni partner*);



Unione Europea
FEAD



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

VISTO il documento presentato il 15 dicembre scorso al partenariato sociale in occasione della Riunione annuale di riesame presieduta dalla Commissione Europea, contenente i nuovi criteri di selezione delle Op e di identificazione dei destinatari finali;

TENUTO CONTO delle integrazioni apportate al suddetto documento a seguito del confronto partenariale;

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di Gestione (AdG), deve preliminarmente approvare con proprio atto i criteri in questione affinché Agea, Organismo Intermedio, possa procedere alla successiva pubblicazione di tali criteri attraverso apposita circolare;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 52 del 1 marzo 2017 di approvazione dei criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di identificazione degli indigenti;

CONSIDERATO quanto emerso in occasione della riunione del Tavolo di Coordinamento operativo, tenutasi in data 31 marzo 2017, nel corso della quale le Strutture nazionali di coordinamento hanno espresso alcune considerazioni in merito alle tematiche applicative dei criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di identificazione delle persone indigenti;

RITENUTO in sede di prima applicazione di introdurre in casi particolari alcune deroghe ai criteri adottati; tanto premesso,

DECRETA

Articolo unico

Disposizioni in sede di prima applicazione relative ai criteri di selezione delle Organizzazioni Partner e di identificazione degli indigenti

In sede di prima applicazione i criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di identificazione degli indigenti, di cui al documento allegato al Decreto Direttoriale n. 52 del 1 marzo 2017, possono essere derogati nei casi e nelle modalità di seguito indicati:

- In riferimento ai requisiti organizzativi richiesti alle Organizzazioni partner Capofila (OpC), attestanti la "Capacità di assistenza", in casi particolari, in considerazione delle caratteristiche del territorio servito e dell'assenza di Organizzazioni partner Capofila nel territorio limitrofo, il numero minimo di Organizzazioni partner Territoriali (OpT) aderenti può essere ridotto dall'Autorità di Gestione, su richiesta motivata della Organizzazione partner interessata;
- in riferimento alla "Identificazione degli indigenti" per l'accesso ai servizi di mensa e distribuzione di pacchi, la previsione per cui il numero delle persone che usufruiscono in modo non continuativo degli aiuti non può essere superiore al 40% del totale degli assistiti per ogni OpT, può subire delle deroghe



Unione Europea
FEAD



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

in casi particolari, in considerazione delle caratteristiche del territorio servito, di particolari tipologie di utenza - in ragione ad esempio della variabilità e discontinuità della stessa - o di altre circostanze straordinarie; la deroga è autorizzata entro limiti stabiliti dall'Autorità di Gestione su richiesta motivata della Organizzazione Partner.

Raffaele Tangorra

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".